

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI SIZIANO

Provincia di Pavia

Rep. n./2018

ATTI SEGRETARIO COMUNALE

CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA SACCHI, VIA SAN VITALE, VIA PAPA GIOVANNI XXIII E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MASINA, VIA SACCHI E VIA SISTI, IN SIZIANO (PV).

L'anno duemiladiciassette (2018) il giorno (.....) del mese di, presso la Residenza Municipale, nell'Ufficio di Segreteria, avanti a me, Segretario del Comune di Siziano, per legge autorizzato a ricevere gli atti del Comune, sono personalmente comparsi:

- il, nato a il .../.../....., Responsabile del Settore 3 - Gestione del Patrimonio (giusto decreto del Sindaco n. in data .../.../..... e ai sensi dell'art. 14 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi), il quale dichiara di intervenire in questo atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Siziano (PV) che rappresenta, di seguito denominato **“stazione appaltante”** - Codice Fiscale 00478370182.

- il, nato a il .../.../....., il quale interviene nella sua qualità di della ditta con sede a in via, di seguito denominato **“appaltatore”** - Codice Fiscale

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. del .../.../....., esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di abbattimento barriere architettoniche in via Sacchi, via San Vitale, via Papa Giovanni XXIII e riqualificazione della via Masina, via Sacchi e via Sisti, in Siziano (PV), per un importo dei lavori da appaltare di €.

....., di cui €. oggetto dell'offerta mediante ribasso percentuale e €. per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta.

- che a seguito di procedura di cottimo fiduciario tramite piattaforma Sintel, i cui verbali di gara sono stati approvati con determinazione del Settore Gestione del Patrimonio n. del .../.../....., i lavori sono stati aggiudicati in via provvisoria alla Ditta di

- che con determinazione del Settore del Patrimonio n. del .../.../....., a seguito dell'esito positivo delle verifiche del possesso dei requisiti, sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di manutenzione di cui sopra per l'importo contrattuale di €. (comprensivo degli oneri di sicurezza), in seguito all'offerta di ribasso pari al%.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1. Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali e dall'allegato elenco dei prezzi unitari, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Rimane estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale ammonta, al netto dell'IVA, a €., di cui €. per lavori veri e propri e €. peroneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 216, del D.lgs. 50/2016, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

L'opera è finanziata totalmente mediante mezzi propri di bilancio.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Siziano (PV), all'indirizzo Piazza Giacomo Negri n. 1

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante il seguente conto corrente:

-

Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, il Sig. c.f. è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo.

Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, se l'appaltatore non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro giorni dalla presente stipula. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni (.....) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale per un importo Euro per mille (diconsi Euro ogni mille) dell'importo netto contrattuale corrispondente a Euro,00., per ogni giorno di ritardo sul termine dei lavori.

La penale, con l'applicazione dello stesso importo di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, nel rispetto dei tempi di lavorazione previsti dal cronoprogramma ed infine nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, del D.lgs. 50/2016. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile

del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero circa giorni, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 13 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in

cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

I prezzi contrattualmente convenuti sono invariabili e comprendono tutte le opere, i lavori ed ogni altro onere, anche se non previsti dal contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto, necessari a dare compiute a regola d'arte le opere appaltate.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.lgs. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente autorizzate ai sensi dell'art. 111 v.1 del codice e delle linee guida ANAC del 26/06/2016 al punto 4.5, liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 111 c. 1 del codice e delle linee guida ANAC del 26/06/2016 al punto 7.3.1.6. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni,

la disciplina di cui agli articoli 43, c. 8, del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

Non è dovuta alcuna anticipazione. Il pagamento avverrà secondo stati di avanzamento lavori, mediante emissione di certificato di pagamento per i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'articolo 11 del Capitolato Speciale d'Appalto, al netto del ribasso d'asta e al netto delle ritenute dello 0,50%, quando viene raggiunto almeno l'importo di €. oltre alla quota parte degli oneri di sicurezza relativa ad ogni stato di avanzamento. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo da quanto indicato al punto 1.

Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua

emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 14. Risoluzione del contratto.

La stazione appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'appaltatore, nei casi previsti dall'articolo 108 del D.lgs. 50/2016. È esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 15. Controversie.

Salvo quanto previsto dall'art. 205 del D.lgs. n. 50/2016 per ogni controversia è competente il giudice onorario. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misure indicate dal capitolato generale d'appalto.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 105, comma 9, del D.lgs. 50/2016.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
- b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, nonché il cronoprogramma dei lavori;
- c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla precedente lettera b).

Il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla precedente lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 18. Adempimenti in materia antimafia.

L'Appaltatore ha presentato in data 18 marzo 2016 l'autocertificazione antimafia ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Articolo 19. Subappalto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previo autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. Restano comunque fermi i divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dal predetto articolo 105 del D.lgs. 50/2016. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza n. rilasciata in data .../.../.... dalla per l'importo di €.;

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia è svincolata, con le modalità di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.lgs. 50/2016, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i danni ai suoi dipendenti e ai materiali di sua proprietà, che per i danni che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore si impegna a stipulare a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'appaltatore si impegna a stipulare inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata.

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
- il capitolato speciale d'appalto;
- relazione;
- gli elaborati grafici progettuali dei progetti architettonici, strutturali ed impiantistici;
- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi dell'articolo 2 del presente contratto;
- il cronoprogramma;
- il piano di manutenzione

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.lgs. 50/2016 integrato e modificato, il regolamento approvato con D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 nelle parti ancora in vigore ed alle linee guida ANAC, il D.M. 7 marzo 2018 nr. 49, il capitolato approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede

la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.